

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Il Regolamento per la Didattica a Distanza costituisce parte integrante, quale allegato, del Regolamento di Istituto al fine di rendere tale modalità complementare alla didattica in presenza qualora ne emergesse la necessità

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica a Distanza ed i criteri per la sua attivazione.

Il presente piano, ha validità a decorrere dall'a.s. 2022-23 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

Art. 2 - Premesse

1. Per Didattica a Distanza si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di necessità, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

La DaD è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

La DaD è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

La DaD viene svolta in modalità sincrona, ovvero con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il singolo studente o un gruppo di studenti. In particolare, gli insegnanti devono utilizzare strumenti che assicurino il rispetto delle norme sulla privacy. L'erogazione della prestazione da parte degli insegnanti avviene nei locali scolastici secondo le modalità definite dal Dirigente Scolastico tramite una o più circolari

Art. 3 – Attività in DaD

La DaD consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.

In particolare, la DaD può essere richiesta ed attivata **esclusivamente** per un periodo significativo e previa decisione motivata a maggioranza dei docenti del consiglio di classe per le seguenti motivazioni:

- ospedalizzazione;
- motivi di salute che impediscano chiaramente la presenza a scuola;
- motivi sportivi, artistico-musicali di rilievo nazionale;

Ulteriori attività extracurricolari potranno essere attivate a richiesta del consiglio di classe e previa determinazione favorevole del dirigente scolastico per:

- Attività di recupero e/o eccellenza
- Corsi extracurricolari

Esclusivamente per quanto attiene i corsi di secondo livello (serali) il consiglio di classe potrà valutare quale motivazione anche eventuali impegni professionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, missioni in altre località.

Qualora si verificano condizioni meteo avverse particolarmente gravose e per le quali non risultino provvedimenti di sospensione delle attività didattiche o di chiusura delle scuole da parte di organi competenti il Dirigente Scolastico potrà disporre la didattica a distanza.

Art. 4 – Criteri per lo svolgimento della DaD

La DaD può essere richiesta dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà o dal consiglio di classe.

Tale richiesta è subordinata ai seguenti vincoli:

- L'assenza dello studente alla lezione in presenza non dipende da fatti o atti imputabili al medesimo;
- L'assenza deve essere sostenuta da ampie ed adeguate motivazioni verificabili
- Per le attività curricolari di cui all'art 3 vi deve essere il parere positivo dei docenti del consiglio di classe

L'erogazione delle attività da parte del docente avviene presso i locali dell'Istituto a meno di espressa autorizzazione richiesta al dirigente in tempi congrui

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

L'insegnante invierà l'invito al meeting invitando a partecipare le studentesse, gli studenti tramite il loro indirizzo email d'Istituto.

All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale e/o da apposite circolari. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto e non è consentita la partecipazione di soggetti terzi alla videoconferenza;
- accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
- partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione.

Art. 6 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti viene di norma effettuata in presenza.

In ogni caso il docente può effettuare una valutazione a distanza che segua gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.

L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle valutazioni degli apprendimenti svolte nell'ambito della DaD con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

Anche con riferimento alle attività in DaD, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, si rende necessario assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

Art. 7 – Strumenti digitali e connettività

E' compito della famiglia che intende richiedere l'attivazione della didattica a distanza dotarsi di strumenti e connettività adeguati allo scopo.

Art. 8 – Privacy

Gli insegnanti e le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale si impegnano ad osservare le regole che disciplinano il corretto utilizzo degli strumenti digitali, a non filmare o

registrare video senza esplicita autorizzazione degli interessati, a prevenire e contrastare ogni comportamento scorretto che possa configurarsi come cyberbullismo.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 28.09.2022

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 06.10.2022

Approvata modifica dal Collegio dei Docenti in data 19.12.2022

Approvata modifica dal Consiglio di Istituto in data 22.12.2022